Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 6 ottobre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(10691)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Approvazione dei modelli di distinta d'incasso per spettacoli cinematografici a carattere periodico od occasionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il quale dispone che gli esercenti e le altre persone che organizzano gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta sugli spettacoli, tra cui quelli cinematografici, devono compilare e sottoscrivere, ai fini della liquidazione del tributo, apposita distinta d'incasso in duplice copia;

Visto l'ultimo comma del predetto art. 8, il quale prescrive che la distinta d'incasso di cui sopra deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Considerato che per gli spettacoli summenzionati è necessario predisporre due versioni della distinta d'incasso, relative l'una alle proiezioni a carattere periodico, l'altra alle proiezioni effettuate occasionalmente;

Considerato che sulle dette versioni della distinta di incasso per gli spettacoli di cui trattasi, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, con la nota n. 16908/Ag 28 del 23 dicembre 1972, ha espresso avviso favorevole alla loro adozione nella forma predisposta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati il modello di distinta d'incasso da adottare per gli spettacoli cinematografici a carattere periodico, nonché il modello di distinta d'incasso per spettacoli cinematografici effettuati occasionalmente. Tali modelli vengono allegati al presente decreto rispettivamente sotto le lettere *A* e *B*.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(Decreto del Ministro per le finanze in data 12-4-1973)

ALLEGATO A

AGENZIA DELLA S I A E di ____________

DISTINTA D'INCASSO

PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI

del GIORNO ____________ 19 __ (____________)
GIORNO DELLA SETTIMANA

№

DOTAZIONE ____ (INDICARE A o B)

Inizio proiezioni ore ______ Fine proiezioni ore ______ N. spettacoli della giornata ____

Gestore / Organizzatore* ____________

COMUNE ____________ (Fraz ____________) (Prov ______) CINEMATOGRAFO ____________ CAT ______ PASSO NORM / RID.

	TITOLO	PRODUTTORE	NOLEGGIATORE	NAZIONALITÀ	IN NERO O A COLORI
1° FILM					
2° FILM					
1ª ATTUALITÀ (Giornali-notiziari)					
2ª » » »					
1° CORTOMETRAGGIO (Documentari-Cartoni-Comiche)					
2° » » » »					

AVANSPETTACOLO { Compagnia ____________ diretta da ____________ Permesso S.I.A.E. n. ______ del ____________ 19__
(Varietà-Rivista-Operetta-Prosa-Orchestra) – Titolo del lavoro ____________ di n. ____ atti - Autore ____________ Riduttore o Traduttore ____________

B

BIGLIETTI						PREZZO UNITARIO					INCASSO COMPLESSIVO					
SPECIE	Serie	Colore	Numero del primo biglietto in vendita	Numero dell'ultimo biglietto venduto	Biglietti venduti (col. 5 — col. 4) + 1	Prezzo netto	Rivalsa imposta sugli spettacoli	I.V.A.	Arrotondamenti + e —	Prezzo lordo	INCASSO NETTO	Rivalsa imposta sugli spettacoli	I.V.A.	ARROTONDAMENTI Positivi	ARROTONDAMENTI Negativi	INCASSO LORDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						← Totale biglietti (escluse differenze)				sub totali →						
Differenze																
										TOTALI L.						

+ Arrotondamenti positivi

— Arrotondamenti negativi

Incasso netto da riportare sul 107/M

— Diritti d'autore

Incasso al netto dei diritti d'autore

VISTO
L'AGENTE DELLA S.I.A.E.

____

Bollo dell'Agenzia S. I. A. E.

REGISTRO №

Assumiamo, anche ai fini della richiesta e della misura degli abbuoni, piena ed intera responsabilità di ogni nostra dichiarazione a tutti gli effetti di legge, anche per quanto riguarda l'avvenuta programmazione in ciascuno spettacolo di tutti i film, i cortometraggi e le attualità sopraelencati, salvo quanto previsto dall'art. 36 comma 2° della legge 4-11-1965, n. 1213.

Conteggio complemento prezzo netto per biglietti gratuiti	
Biglietti N. ______ X ______ L.	
» » ______ X ______ »	
» » ______ X ______ »	
Sub totale complemento bigl. gratuiti »	
2° Sub totale col. 5 prospetto C »	
Totale col. 12 prosp. B con arrotond. »	
Totale incassi per calcolo diritti d'autore »	

L'Amministratore della Compagnia ____________ Il Gestore / L'Organizzatore ____________

A ABBUONI (Legge 4 novembre 1965, n. 1213)

ABBUONI	RISERVATO ALL'AGENTE DELLA S.I.A.E.
PREZZO NETTO MASSIMO inferiore a L. ____________ (1) al/no (2).	Data di scadenza degli abbuoni (3)
PERCENTUALE DI ABBUONO PER:	
1) Lungometraggi ammessi alla p. o. ______ %	
2) Cortometraggi ammessi alla p. o. ______ %	______
3) Attualità nazionali ______ %	______
4) Attualità nazionali di lunghezza superiore ai 1600 metri ______ %	______
5) Lungometraggio e/o Cortometraggi prodotti per ragazzi ______ %	
6) Spettacolo composto di soli cortometraggi ______ %	
TOTALE ______ %	
(1) Indicare il prezzo di cui all'art. 6 della Legge 4-11-65, n. 1213, aggiornato con l'ultimo decreto del Ministro delle Finanze. (2) Cancellare la voce che non interessa.	(3) Da rilevare dagli appositi elenchi.

C ALTRI PROVENTI

— col. 1 —	Provento lordo — col. 2 —	Imposta spettacoli — col. 3 —	I.V.A. — col. 4 —	Provento netto — col. 5 —
Cessioni di beni e prestazioni di servizi accessori obbligatorie (1)				
Altri proventi connessi all'utilizzazione o allestimento degli spettacoli (2)				
1° Sub totale				
Dotazioni e sussidi corrisposti da priv. (3)			—	
2° Sub totale				
Altri proventi NON connessi all'utilizzazione o allestimento degli spettacoli (4): Non imponibili per IVA		—	—	
Esenti da IVA		—	—	
Con IVA al 6 %		—		
Con IVA al 12 %		—		
Con IVA al ______ %		—		
TOTALI				

AVVERTENZE

(1) L'imposta sugli spettacoli e l'I.V.A. si ricavano applicando sul provento al lordo dell'imposte, rispettivamente, le percentuali del 32,05 % e del 3,85 %.

(2) L'imposta sugli spettacoli e l'I.V.A. si ricavano applicando sul provento al lordo delle imposte, rispettivamente, le percentuali dell'8,62 % e del 5,17 %.

(3) L'imposta sugli spettacoli si ricava applicando sul provento al lordo dell'imposta la percentuale del 9,09 %.

(4) L'I.V.A. si ricava applicando sul provento al lordo dell'imposta *le percentuali del 5,66 %, se al 6 % e del 10,71 %, se al 12 %.*

D RIEPILOGO SOMME DA VERSARE

IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
Totale colonna 13 . . . . . L. ______
Totale col. 3 prospetto C . . L. ______
Totale . . . . L. ______
meno event. abbuono (fino a L. 7.000) L. ______
L. ______
meno event. abbuono ______ % L. ______
Imposta spettacoli da versare . . . . L. ______
IVA
Totale colonna 14 . . . . . L. ______
Totale col. 4 prospetto C . . L. ______
Totale . . . . L. ______
Detrazione forfettaria 2/3 . . L. ______
I.V.A. da versare . . . . L. ______
A riportare L. ______

RISERVATO ALL'AGENTE DELLA S.I.A.E.

Riporto . . . . . L. ______
D.E.M. Film sonori ___ % L. ______
D.E.M. Avanspett. ___ % L. ______
Teatro ___ % . . . . L. ______
Quota A.G.I.S. Nazion. L. ______
Quota A.G.I.S. Region. L. ______
Quota A.C.E.C. . . L. ______
Assicuraz. Film . . L. ______
Assicuraz. Locali . . L. ______
____________ L. ______
____________ L. ______
TOTALE L. ______

RISERVATO ALL'AGENTE DELLA S.I.A.E.

ALLEGATO B

AGENZIA DELLA S I A E di ____________

DISTINTA D'INCASSO N°

PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI

del GIORNO ________ 19___ (________) GIORNO DELLA SETTIMANA

FATTURA MOD 227 N. ________ IN DATA ________ 19___

VERBALE DISTRUZIONE RIMANENZE IN DATA ________ 19___

Inizio proiezioni ore ______ Fine proiezioni ore ______ N. spettacoli della giornata ______

Gestore / Organizzatore ____________

COMUNE ________ (Fraz ________) (Prov ____) CINEMATOGRAFO ________ CAT ______ PASSO NORM / RID.

	TITOLO	PRODUTTORE	NOLEGGIATORE	NAZIONALITÀ	IN NERO O A COLORI
1° FILM					
2° FILM					
1° ATTUALITÀ (Giornali-notiziari)					
2° » » »					
1° CORTOMETRAGGIO (Documentari-Cartoni-Comiche)					
2° » » » »					

AVANSPETTACOLO { Compagnia ________ diretta da ________ Permesso S.I.A.E. n. ______ del ________ 19___
(Varietà-Rivista-Operetta-Prosa-Orchestra) – Titolo del lavoro ________ di n. ____ atti - Autore ________ Riduttore o Traduttore ________

A — ABBUONI

(Legge 4 novembre 1965, n. 1213)

	RISERVATO ALL'AGENTE DELLA S.I.A.E.
PREZZO NETTO MASSIMO inferiore a L. ________ (1) al/no (2).	Data di scadenza degli abbuoni (3)
PERCENTUALE DI ABBUONO PER:	
1) Lungometraggi ammessi alla p. o. ______ %	
2) Cortometraggi ammessi alla p. o. ______ %	
3) Attualità nazionali ______ %	
4) Attualità nazionali di lunghezza superiore ai 1600 metri ______ %	
5) Lungometraggi e/o Cortometraggi prodotti per ragazzi ______ %	
6) Spettacolo composto di soli cortometraggi ______ %	
TOTALE ______ %	
(1) Indicare il prezzo di cui all'art. 6 della Legge 4-11-65, n. 1213, aggiornato con l'ultimo decreto del Ministro delle Finanze. (2) Cancellare la voce che non interessa.	(3) Da rilevare dagli appositi elenchi.

B

SPECIE	BIGLIETTI: Serie	Colore	Numero del primo biglietto in vendita	Numero dell'ultimo biglietto venduto	Biglietti venduti (col. 5 — col. 4) + 1	PREZZO UNITARIO: Prezzo netto	Rivalsa imposta sugli spettacoli	I.V.A.	Arrotondamenti + e −	Prezzo lordo	INCASSO NETTO	INCASSO COMPLESSIVO: Rivalsa imposta sugli spettacoli	I.V.A.	ARROTONDAMENTI Positivi	Negativi	INCASSO LORDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Differenze {						← Totale biglietti (escluse differenze) sub totali →										
										TOTALI L.						

+ Arrotondamenti positivi

— Arrotondamenti negativi

Incasso netto da riportare sul 107/M

— Diritti d'autore

Incassi al netto dei diritti d'autore

VISTO
L'AGENTE DELLA S.I.A.E.

Bollo dell'Agenzia S. I. A. E.

Assumiamo, anche ai fini della richiesta e della misura degli abbuoni, piena ed intera responsabilità di ogni nostra dichiarazione a tutti gli effetti di legge, anche per quanto riguarda l'avvenuta programmazione in ciascuno spettacolo di tutti i film, i cortometraggi e le attualità sopraelencati, salvo quanto previsto dall'art. 36 comma 2° della legge 4-11-1965, n. 1213.

Conteggio complemento prezzo netto per biglietti gratuiti	
Biglietti N. ______ × ______ L.	
» » ______ × ______ »	
» » ______ × ______ »	
Sub totale complemento bigl. gratuiti »	
2° Sub totale col. 5 prospetto C »	
Totale col. 12 prosp. B con arrotond. »	
Totale incassi per calcolo diritti d'autore »	

L'Amministratore della Compagnia ________ Il Gestore / L'Organizzatore ________

C — ALTRI PROVENTI

— col. 1 —	Provento lordo — col. 2 —	Imposta spettacoli — col. 3 —	I.V.A. — col. 4 —	Provento netto — col. 5 —
Cessioni di beni e prestazioni di servizi accessori obbligatorie (1)				
Altri proventi connessi all'utilizzazione o allestimento degli spettacoli (2)				
1° Sub totale				
Dotazioni e sussidi corrisposti da priv. (3)			—	
2° Sub totale				
Altri proventi NON connessi all'utilizzazione o allestimento degli spettacoli (4): Non imponibili per IVA		—	—	
Esenti da IVA		—	—	
Con IVA al 6 %		—		
Con IVA al 12 %		—		
Con IVA al ____ %		—		
TOTALI				

AVVERTENZE

(1) L'imposta sugli spettacoli e l'I.V.A. si ricavano applicando sul provento al lordo dell'imposte, rispettivamente, le percentuali del 32,05 % e del 3,85 %.

(2) L'imposta sugli spettacoli e l'I.V.A. si ricavano applicando sul provento al lordo delle imposte, rispettivamente, le percentuali dell 8,62 % e del 5,17 %.

(3) L'imposta sugli spettacoli si ricava applicando sul provento al lordo dell'imposta la percentuale del 9,09 %.

(4) L'I.V.A. si ricava applicando sul provento al lordo dell'imposta le percentuali del 5,66 %, se al 6 % e del 10,71 %, se al 12 %.

D — RIEPILOGO SOMME DA VERSARE

IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI		Riporto . . . . L.	
Totale colonna 13 . . . . L.		D.E.M. Film sonori ___ % L.	
Totale col. 3 prospetto C . . L.		D.E.M. Avanspett. ___ % L.	
Totale . . . . L.		Teatro ___ % . . . L.	
meno event. abbuono (fino a L. 7.000) L.		Quota A.G.I.S. Nazion. L.	
L.		Quota A.G.I.S. Region. L.	
meno event. abbuono ___ % L.		Quota A.C.E.C. L.	
Imposta spettacoli da versare . . . . L.		Assicuraz. Film . . L.	
IVA		Assicuraz. Locali . . L.	
Totale colonna 14 . . . . L.		L.	
Totale col. 4 prospetto C . . L.		L.	
Totale . . . . L.		TOTALE L.	
Detrazione forfettaria 2/3 . . L.			
I.V.A. da versare . . . . . L.			
A riportare L.			

RISERVATO ALL'AGENTE DELLA S.I.A.E.

(Decreto del Ministro per le finanze in data 12-4-1973)

(7717)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1973.

Istituzione in Tamatave (Madagascar) di un'agenzia consolare di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della collettività italiana in Madagascar;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Tamatave (Madagascar) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Tananarive e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Tamatave.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1973

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973
Registro n. 377, foglio n. 343

(11634)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1973.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Cannes.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1962, con il quale veniva istituito in Cannes (Francia) un vice consolato di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Cannes (Francia) è soppresso a decorrere dal 1° luglio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1973

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973
Registro n. 377, foglio n. 342

(11635)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1973.

Determinazione del numero massimo di ingressi rilasciabili gratuitamente dall'Ente autonomo fiera di Bolzano per il quadriennio 1973-1976.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 27 del suindicato decreto il quale dispone che le tessere nominative permanenti rilasciate da enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette alla imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno;

Considerato che l'Ente autonomo fiera di Bolzano, per la sua importanza nell'economia del Paese, può essere compreso tra gli enti, ai quali tornano applicabili le disposizioni di cui al surrichiamato art. 27;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1973-1976 non sono soggetti alla imposta sugli spettacoli gli ingressi rilasciati gratuitamente dall'Ente autonomo fiera di Bolzano per le manifestazioni espositive da esso organizzate limitatamente ai quantitativi riportati a fianco di ciascuna delle sottoelencate categorie:

Tessere onore e invito (destinate al corpo diplomatico e consolare, alle organizzazioni internazionali, ai rappresentanti della stampa, ad autorità civili e religiose, ad associazioni di categoria e simili) . . . . n. 3.000

Ingressi rilasciati ad espositori, camere di commercio ed associazioni di categoria degli operatori economici e simili . . . . » 17.000

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(11429)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1973.

Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'anno 1973, per l'assicurazione contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 21 della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241;

Vista la domanda presentata dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito fra le imprese assicuratrici a norma del predetto regolamento

di esecuzione, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza e delle tariffe dei premi da esso predisposte e da applicare nell'anno 1973 per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti « frutta », « agrumi », « mandorle, noci e nocciuole », « uva da vino », « uva da tavolo » e « olive », assunte dalle imprese assicuratrici consorziate;

Vista la relazione tecnica presentata a corredo della domanda;

Considerato che le predette condizioni e tariffe dei premi risultano determinate tenendo conto di tutti gli elementi tecnici e statistici disponibili desunti dall'esperienza fatta nel settore delle assicurazioni contro i rischi della grandine nel corso di un ampio periodo di tempo e dei risultati della precedente campagna assicurativa dei rischi agricoli e specialmente di quelli assunti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'art. 13 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, secondo i testi allegati al presente decreto e debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), da applicarsi dalle imprese consorziate per l'anno 1973 per l'assicurazione dei prodotti « frutta », « agrumi ». « mandorle, noci e nocciuole », « uva da tavola », « uva da vino » e le « olive da tavola e da olio » contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

Resta esclusa l'applicazione di tariffe di premi e di condizioni generali di polizza diverse da quelle approvate.

Roma, addì 18 settembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

(11654)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1973.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Elpimed » (5 fiale da 1 cc. × mcg. 1), della ditta Uzara Werk, con sede in Melsunger (Germania) (Decreto di revoca n. 4356/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 settembre 1961 con il quale fu registrata al n. 13.005 la specialità medicinale denominata: Elpimed (5 fiale da 1 cc × mcgr 1), a nome della ditta Uzara Werk, con sede in Melsunger (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto fitoterapico italiano, con sede in Pisa, via Volturno, 38 prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che, successivamente alla registrazione del prodotto, esso fu riesaminato dalla commissione per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali, la quale espresse parere che, alla luce delle più recenti acquisizioni, la specialità vantava proprietà terapeutiche ingiustificate e ne propose la revoca dell'autorizzazione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che nella seduta del 21 marzo 1973 ha espresso parere favorevole alla revoca di registrazione del prodotto, data la indeterminatezza della composizione del composto e le inadeguate indicazioni del prodotto;

Preso atto delle controdeduzioni presentate dalla ditta in data 9 luglio 1973 sul predetto parere del Consiglio superiore di sanità;

Ritenuto che nella specie ricorre l'applicazione dello art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Elpimed (5 fiale da 1 cc × mcgr 1), a nome della ditta Uzara Werk, con sede in Melsunger (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto fitoterapico italiano, con sede in Pisa, via Volturno, 38.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta rappresentante della ditta estera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11460)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1973.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560; 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la deliberazione 16 giugno 1973, n. 178, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante dei consumatori;

Vista la circolare 24 ottobre 1972, n. 2310/C;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza dei consumatori fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

(11381)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1973.
Sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 308 e 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 11 della legge sulla navigazione da diporto dell'11 febbraio 1971, n. 50;

Ritenuto necessario dare pratica attuazione a quanto disposto dalle citate norme di legge circa le sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sigla che deve precedere il numero d'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, per individuare l'ufficio di iscrizione, è quella stabilita per ciascuna circoscrizione marittima dal decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La sigla di cui al precedente articolo, deve essere seguita dal numero progressivo d'iscrizione dell'imbarcazione o nave da diporto nel rispettivo registro.

Art. 3.

Dopo il numero di iscrizione di cui al precedente articolo, deve essere apposta la lettera « D » nel caso si tratti di imbarcazioni da diporto, ed il gruppo « ND » nel caso si tratti di navi da diporto.

Art. 4.

Le lettere, tutte con carattere maiuscolo, ed i numeri di cui ai precedenti articoli devono essere apposti sulla imbarcazione o nave da diporto conformemente a quanto stabilito dall'art. 309 del regolamento al codice della navigazione (Navigazione marittima) e avere l'altezza minima di cm. 20 e larghezza e corpo proporzionati.

Roma, addì 27 settembre 1973

Il Ministro: PIERACCINI

(11636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 14/1973. Cassa conguaglio per le tariffe elettriche in liquidazione. Modifica al rimborso dell'onere termico per il 1954 a favore dell'E.N.E.L. per l'ex Società elettrica sarda.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P n. 46 del 15 marzo 1946 che istituì il Fondo conguaglio soprapprezzo termoelettrico;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 186 del 30 luglio 1949 che modificò il sopra indicato provvedimento n. 46;

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che ha istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1963, n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 1° aprile 1963 con il quale la Società elettrica sarda è stata trasferita all'E.N.E.L.;

Vista la lettera della segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi n. 10154 del 27 giugno 1955 con la quale venne comunicato alla Società elettrica sarda che il Comitato interministeriale dei prezzi non aveva accolto la domanda di rimborso dell'onere termico per la produzione termica da essa effettuata nel 1954;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 531 dell'11 aprile 1958, pubblicata il 20 giugno dello stesso anno, di accoglimento del ricorso della Società elettrica sarda;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1171 del 21 giugno 1967 con il quale il C.I.P. stabilì la misura del rimborso dell'onere per la produzione termica effettuata dalla Società elettrica sarda nel 1954;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 689 del 26 gennaio 1973, pubblicata il 10 luglio dello stesso anno, con la quale è stato annullato il ricordato provvedimento n. 1171;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 1948, n. 98;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A modifica del provvedimento C.I.P. del 21 giugno 1967, n. 1171, la Cassa conguaglio per le tariffe elettriche in liquidazione corrisponderà all'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), a titolo di rimborso dell'onere termico per l'energia prodotta nel 1954 dalla Società elettrica sarda nelle centrali di Cagliari, Sant'Antioco, Santa Caterina e Porto Vesme l'aliquota di lire 5,825 su kWh 14 milioni e di lire 2,9125 su kWh 80 milioni per un importo complessivo di lire 314.550.000.

Roma, addì 27 settembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
DE MITA

(11666)

Provvedimento n. 15/1973. Correzione di errori materiali nel provvedimento C.I.P. n. 13/1973 del 29 settembre 1973 « Prezzi dei prodotti petroliferi », pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 253 del 29 settembre 1973, edizione straordinaria.

a pag. « 6652 »:

TITOLO *A*) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

punto 4.

invece di:

4. Merce SIF - SIVA .	L./q.le	6.643	5.874

leggasi:

4. Merce SIF - SIVA .	L./q.le	6.642	5.873

punto 5. - 2° comma - 3ª riga.

invece di:

emanate con circolare C.I.P. n. 19295 del 19 marzo 1973.

leggasi:

che saranno emanate dal Presidente del C.I.P., ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

punto 5. - 3° comma - 2ª riga e tabella successiva.

invece di:

P.V. interessato:

Classi di erogato		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
a) Fino a 200 000 lt. complessivi	L./q.le	15.168	14.437	7.874
b) » » 300 000 » »	»	15.362	14.608	7.962
c) » » 450.000 » »	»	15.424	14.662	7.990
d) » » 750.000 » »	»	15.490	14.720	8.019
e) » » 900.000 » »	»	15.511	14.739	8.029
f) » » 1.300.000 » »	»	15.598	14.815	8.068
g) » » 2.100.000 » »	»	15.706	14.910	8.117

leggasi:

P.V interessato e il conguaglio a fine anno sarà effettuato in conformità alle sopracitate norme di esecuzione.

Classi di erogato		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
a) Fino a 200.000 lt. complessivi	L./hl	15.268	14.525	7.919
b) » » 300.000 » »	»	15.418	14.657	7.987
c) » » 450.000 » »	»	15.443	14.679	7.998
d) » » 750.000 » »	»	15.468	14.701	8.009
e) » » 900.000 » »	»	15.483	14.714	8.016
f) » » 1.300.000 » »	»	15.553	14.776	8.048
g) » » 2.100.000 » »	»	15.643	14.855	8.088

9ª ultima riga

invece di:

i prezzi previsti fino a 300 000 litri anche per quantitativi complessivi inferiori a 200.000 litri annui.

leggasi:

i prezzi previsti fino a 750.000 litri anche per quantitativi complessivi inferiori

a pag. 6653:

TITOLO *C*) BENZINA AVIO

sottotitolo b) *Per altri usi*

dopo la riga:

Prezzi per merce nuda resa franco deposito del venditore.

invece di:

Tipo 80 N.O.
Tipo 100/130 N.O.

leggasi:

Tipo 80 N.O. L./hl
Tipo 100/130 N.O. L./hl

TITOLO *D*) PRODOTTI DESTINATI ALLA PESCA ED ALLA PICCOLA MARINA

Ultimo comma - Ultima riga

invece di:

27 marzo 1953

leggasi:

27 marzo 1959

TITOLO *E*) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Dopo le parole:

« Prezzi di vendita al netto dell'I.V.A. alle condizioni di merce nuda ».

invece di:

O.C. viscosità a 50° C fluido sup. a 3° fino a 5° E	semifluido sup. a 5° fino a 7° E
2.400	22.500
2.000	18.500
1.665	

leggasi:

O.C. viscosità a 50° C fluido sup. a 3° E fino a 5° E	semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
2.420	2.150
1.970	1.700
1.820	

a pag. 6654

TITOLO *F*) PETROLIO PER USO ILLUMINANTE E RISCALDAMENTO - GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO E OLII COMBUSTIBILI FLUIDI, SEMIFLUIDI E DENSI PER FORNI E CALDAIE

Dopo il sottotitolo A) *Prezzi base per tutto il territorio nazionale.*

invece di:

« Prezzi franco costo I.V.A. esclusa per merce nuda posta sul mezzo del compratore ».

leggasi:

« Prezzi franco costa I.V.A. esclusa per merce nuda posta sul mezzo del compratore ».

invece di:

Olio combustibile viscosità a 50° sup. a 3° E fino a 5° E fluido L./q.le	sup. a 5° E fino a 7° E semifluido L./q.le
2.015	
1.665	
1.965	1.630
1.940	1.630

leggasi:

Olio combustibile viscosità a 50° C fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le
1.870	
1.820	
1.820	1.635
1.795	1.635

5° *comma* - 2ª riga:

invece di:

L. 90 al q.le per il gasolio

leggasi:

L. 80 al q.le per il gasolio

sottotitolo B) *Prezzi locali al consumo*

1° *comma* - 1ª riga:

invece di:

collegate direttamente gli impianti

leggasi:

collegate direttamente agli impianti

1° *comma* - 4ª riga:

invece di:

nei appresso casi di ritiro

leggasi:

appresso nei casi di ritiro

2° *comma* - 3ª riga:

invece di:

per merce daziata di cui al precedente punto 1

leggasi:

per merce daziata di cui al precedente punto 1 aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporti terrestri relativo al periodo 1° settembre-30 aprile:

paragrafo *a*) 3 riga

invece di:

secondo le norme esecutive che diramate con circolare C.I.P n. 1295 del 23 marzo 1973

leggasi:

secondo le norme esecutive diramate con circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

paragrafo *a*) 2° comma - 3ª e 4ª riga:

invece di:

quest'ultimo, i prezzi di vendita per merce daziata di cui al punto 1, vanno maggiorati delle seguenti incidenze a quintale per tener conto del trasporto via oleodotto:

leggasi:

quest'ultimo, i prezzi di vendita per merce daziata di cui al punto 1, aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporti terrestri per il periodo 1° settembre-30 aprile, vanno maggiorati delle seguenti incidenze a quintale del trasporto via oleodotto:

fondo pagina - penultima riga

invece di:

Quando la consegna a domicilio è effettuata da grossisti o rivenditori dettaglianti

leggasi:

Quando la consegna a domicilio è effettuata da grossisti o rivenditori non dettaglianti

a pag. 6655:

TITOLO *G*) PRODOTTI DESTINATI

dopo la riga:

a) all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato:

invece di:

Benzina super N.O. 98/100 L./q.le	Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	O.C. viscosità a 50° C Diesel extra L./q.le	Fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	Semi-fluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le
3.820	3 440	2 830	1.850	1.665	
3.820	3.440	2.830	1 895	1.710	
3.975	3.585	2.920	2.070	1.885	1 770

leggasi sotto le stesse intestazioni:

4 064	3.200	2.750	1.920	1.820	
4.064	3 200	2.750	1.965	1.865	
4.214	3.350	2.900	2.115	2.015	1 745

dopo la riga:

b) a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere:

invece di:

Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le	Petrolio a 32 N.O. L./q.le	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	O.C. viscosità a 50° C Diesel extra L./q.le	Fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	Semi-fluido sup. a 5° fino a 5° E L./q.le
5 100		2.910	1.930	1.745	
5.100		2 910	1.975	1 790	
5 250	4 250	3.000	2.150	1.965	1 850

leggasi sotto le stesse intestazioni salvo quella riportata che è da correggere:

					Semi-fluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le
4 860		2 830	2 000	1 900	
4 860		2 830	2 045	1.945	
5 010	4.280	2 980	2.195	2.095	1.825

dopo le righe:

d) a motori per generare direttamente o indirettamente energia elettrica purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

invece di:

Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Diesel extra L./q.le	Fluido sup. a 3° fino a 7° E L./q.le	Semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le
2 910	1 930	1.745	
2 910	1 975	1.790	
3 000	2.150	1.965	1.850

leggasi sotto le stesse intestazioni salvo quella riportata che è da correggere:

		Fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le	
2 830	2.000	1.900	
2.830	2.045	1.945	
2.980	2.195	2.095	1 825

dopo la riga:

f) all'industria della calciocianamide:

invece di:

Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° C Diesel extra L./q.le	Fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	Semifluido sup. a 5 fino a 7° E L./q.le
2.830	1.850	1.665	
2.830	1.895	1.710	
2.920	2.070	1.885	1.770

leggasi sotto le stesse intestazioni:

2.750	1.920	1.820	
2.750	1.965	1.865	
2.900	2.115	2.015	1.745

dopo la riga:

g) alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto:

invece di:

Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le
2.830
2.830
2.920

leggasi sotto la stessa intestazione:

2.750
2.750
2.900

a pag. 6656:

dopo le righe:

h) a produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti agricoli-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

invece di:

Olio combustibile viscosità a 50° C Diesel extra L./q.le	Fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	Semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le
1.930	1 745	
1.975	1.790	
2.150	1.965	1.850

leggasi sotto le stesse intestazioni:

2.000	1.900	
2.045	1.945	
2.195	2.095	1.825

Dopo la tabella del punto *h*) e prima della riga:

Benzina super 0,740

inserire quanto segue:

i) alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade e

l) alla produzione di bitumi solidi naturali:

	Olio combustibile viscosità a 50° C Diesel extra L./q.le	Fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le	Semi-fluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le	Denso oltre 7° E L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	1.920	1.820	1.550	1.300
Prezzo franco raffineria interna	1.965	1.865	1.595	1.345
Prezzo franco deposito interno	2.115	2.015	1.745	1.475

I prezzi franco raffineria interna o deposito interno, relativi all'O.C. fluido-semifluido-denso, possono essere maggiorati di L. 55 al q.le nel periodo 1° settembre-30 aprile.

I prezzi degli olii combustibili destinati agli usi di cui ai punti *d)* ed *h)* si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente, non superiore, in ogni caso, alle spese di trasporto calcolate secondo le norme di esecuzione di cui al capitolo *F)* paragrafo *B)* punto *a)*.

H) — CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./q.le 100 per le benzine, L./q.le 95 per il petrolio, L./q.le 75 per il gasolio e L./q.le 70 per gli olii combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione sui prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo fra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza, dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne effettuate su automezzi terrestri, salvo nei casi di caricazione di benzina super e normale su autotrenibotte completi per i quali la raffineria costiera deve riconoscere una riduzione di L. 80 al q.le ed il deposito costiero una riduzione di L. 40 al q.le.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per le vendite franco costa di cui al punto 2), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relativo al periodo 1° settembre-30 aprile e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *F)*, paragrafo *B)*, punto *a)*.

I) — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, nè per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita, previsti per consegne di merce nuda, possono essere maggiorati di L. 200/q.le per i carburanti e di L. 150/q.le per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Per la conversione da peso a volume si applicano le seguenti densità:

a pag. 6656:
7 ultima riga

invece di:
con circolare del C.I.P. n. 1295 del 23 marzo 1973.

leggasi:
con circolare del C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Roma, addì 4 ottobre 1973

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: DE MITA

(11665)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Angelo Berla, console generale di Svizzera a Genova.

(11508)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Alberto Rizzi, console generale onorario di Islanda a Roma.

(11509)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Palmerino Lembo, console generale onorario di Tailandia a Roma.

(11510)

In data 25 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Eleuterio E. Espinas, capo della sezione consolare delle Filippine a Roma.

(11511)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jacques Louis Patenaude, vice console del Canada a Roma.

(11512)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Ovsanno Harpootian, console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(11513)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. E.E.S. de Jongh, console generale dei Paesi Bassi a Milano.

(11514)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A/292 del 29 agosto 1973 relativa ai regolamenti anticipati di importazioni e di prestazioni di servizi.

(11533)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1973, il comune di Moricone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.539.186, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(11526)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1973, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.286.498, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(11527)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1973, il comune di Gradara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.466.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(11528)

Autorizzazione al comune di Frassilongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1973, il comune di Frassilongo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(11529)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1973, il comune di San Paolo di Iesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.900.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(11530)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 3 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	565,20	565,20	564,40	565,20	564,50	565,20	564,90	565,20	565,20	565,20
Dollaro canadese .	561,70	561,70	560,70	561,70	560,75	561,70	561,15	561,70	561,70	561,70
Franco svizzero .	187,16	187,16	187,20	187,16	187,10	187,15	187,25	187,16	187,16	187,15
Corona danese .	99,13	99,13	99,05	99,13	98,85	99,15	99,17	99,13	99,13	99,10
Corona norvegese .	102,63	102,63	102,50	102,63	102,30	102,65	102,60	102,63	102,63	102,60
Corona svedese .	134,27	134,27	134,30	134,27	134,25	134,30	134,24	134,27	134,27	134,25
Fiorino olandese	224,69	224,69	224,60	224,69	224,50	224,65	224,68	224,69	224,69	224,69
Franco belga .	15,332	15,332	15,31	15,332	15,28	15,30	15,3150	15,332	15,33	15,32
Franco francese	133,16	133,16	133,45	133,16	132,90	133,20	133,18	133,16	133.16	133,16
Lira sterlina .	1364 —	1364 —	1364 —	1364 —	1362 —	1364,10	1363,40	1364 —	1364 —	1364 —
Marco germanico .	233,84	233,84	233,60	233,84	233,10	233,85	233,40	233,84	233,84	233,80
Scellino austriaco .	31,56	31,56	31,535	31,56	31,50	31,65	31,57	31,56	31,56	31,54
Escudo portoghese . . .	24,18	24,18	24,20	24,18	24,15	24,16	24,20	24,18	24,18	24,18
Peseta spagnola	9,9635	9,9635	9,95	9,9635	9,90	9,98	9,96	9,9635	9,96	9,96
Yen giapponese	2,129	2,129	2,13	2,129	2,12	2,12	2,13	2,129	2,12	2,12

Media dei titoli del 3 ottobre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . .	107,925
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione) .	89,925
» 5 % (Ricostruzione)	95,30
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	94,525
» 5 % (Città di Trieste) . .	94,650
» 5 % (Beni esteri)	93,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,175
» 5,50 % » » 1968-83 .	91,150
» 5,50 % » » 1969-84 .	95,80
» 6 % » » 1970-85 .	99 —
» 6 % » » 1971-86 .	98,65
» 6 % » » 1972-87 . .	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	100,30

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) .	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	94,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	98,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	565,05
Dollaro canadese	561,425
Franco svizzero	187,205
Corona danese	99,15
Corona norvegese	102,615
Corona svedese . .	134,255
Fiorino olandese	224,685
Franco belga	15,323
Franco francese	133,17
Lira sterlina . .	1363,70
Marco germanico	233,62
Scellino austriaco	31,565
Escudo portoghese . .	24,19
Peseta spagnola	9,962
Yen giapponese	2,129

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1973 al 31 luglio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma del regolamento (CEE) n. 1099/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
01.03		Animali vivi della specie suina:		
		A. delle specie domestiche:		
		II. altri:		
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	8.032,88	zero
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	9.445,38	zero
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
		A. carni:		
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.282,69	zero
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	19.038,19	zero
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate	14.984,88	zero
	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate	19.897,94	zero
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.685,94	zero
	02.01-470 02.01-480	6. altre	19.897,94	zero
		B. frattaglie:		
		II. altre:		
		c. della specie suina domestica:		
	02.01-780	1. teste, anche in parti; gole	3.930,50 (c)	zero
	02.01-820	2. zampe; code	1.105,44 (c)	zero
	02.01-840	3. rognoni	12.896,81 (c)	zero
	02.01-850	4. fegati	14.862,06 (c)	zero
	02.01-880	5. cuori; lingue; polmoni	7.369,63 (c)	zero
	02.01-920	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	10.808,81 (c)	zero
	02.01-940	7. altre	10.808,81 (c)	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati, nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
		A. lardo:		
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5.158,75	zero
	02.05-105	II. secco o affumicato	6.018,56	zero
	02.05-300	B. grasso di maiale	3.439,13	zero
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	02.06-210	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	12.282,69	zero
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:		
	02.06-211	aa. mezzene bacon	16.581,63	zero
	02.06-214	bb. tre quarti anteriori	16.581,63	zero
	02.06-217	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	18.424,06	zero
	02.06-221	3. prosciutti, anche in parti, non disossati	19.038,19	zero
	02.06-225	4. spalle, anche in parti, non disossate	14.984,88	zero
	02.06-240	5. lombate, anche in parti, non disossate	19.897,94	zero
	02.06-250	6. pancette (ventresche), anche in parti	10.685,94	zero
	02.06-291	7. altre	19.897,94	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
02.06-B-I (segue)		b. secche o affumicate:		
	02.06-410	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	18.424,06	zero
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:		
	02.06-411	aa. mezzene bacon	18.424,06	zero
	02.06-414	bb. tre quarti anteriori	18.424,06	zero
	02.06-417	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	20.266,44	zero
		3. prosciutti, anche in parti, non disossati:		
	02.06-422	aa. leggermente secchi o leggermente affumicati	24.565,38	zero
	02.06-424	bb. altri	34.637,19	zero
		4. spalle, anche in parti, non disossate:		
	02.06-426	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	17.195,75	zero
	02.06-428	bb. altre	27.267,56	zero
		5. lombate, anche in parti, non disossate:		
	02.06-441	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	25.793,69	zero
	02.06-445	bb. altre	34.268,69	zero
		6. pancette (ventresche), anche in parti:		
	02.06-451	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	12.282,69	zero
	02.06-455	bb. altre	17.809,88	zero
		7. altre:		
	02.06-491	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	25.793,69	zero
	02.06-495	bb. non nominate	34.637,19	zero
		II. frattaglie:		
	02.06-501	a. teste, anche in parti; gole	3.930,50	zero
	02.06-502	b. zampe; code	1.105,44	zero
	02.06-504	c. rognoni	12.896,81	zero
	02.06-505	d. fegati	14.862,06	zero
	02.06-506	e. cuori; lingue; polmoni	7.369,63	zero
	02.06-507	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	10.808,81	zero
	02.06-508	g. altre	10.808,81	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
		A. strutto ed altri grassi di maiale:		
	15.01-110	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	4.913,06(c)	zero
	15.01-190	II. altri	4.913,06	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	16.01-100	A. di fegato	22.730,00(c)	zero
		B. altri (b):		
	16.01-920	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti . . .	39.894,25	zero
	16.01-980	II. non nominati	27.086,25	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	16.02-190	II. altre	23.881,13(c)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	16.02-420 16.02-450	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	43.174,13	zero
	16.02-460	bb. spalle, anche in parti	34.834,38	zero
	16.02-481	cc. altre	24.361,56	zero
	16.02-484	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	20.040,88	zero
	16.02-487	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	13.151,69	zero

(a) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto senza tener conto del detto liquido.
(c) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. sul valore in dogana della merce.

(11609)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame colloquio, a posti del personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 13, in data 14 settembre 1973, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio dei microrganismi autotrofi, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Frascati.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso per titoli e per prova pratica a quattro posti di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto motori, Napoli.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per il miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei problemi agronomici della irrigazione nel Mezzogiorno, Portici (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cosmo-geofisica, Torino.

Concorsi per titoli e per prova pratica a tre posti di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per prova pratica a due posti di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'archeologia etrusco-italica, Roma.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio per le scienze sussidiarie ausiliarie dell'archeologia, Roma.

(11626)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Considerata la necessità di ricoprire le vacanze esistenti nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale dell'aviazione civile, detratta l'aliquota riservata al concorso interno prescritto nell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 già citato;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale dell'aviazione civile, tra i candidati in possesso del diploma di geometra o di perito industriale per l'edilizia.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non sono ammessi al concorso gli esclusi dall'elettorato attivo politico, i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, i dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°

Il suddetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni per i profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, dalla Somalia, dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa;

4) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 14 dicembre 1965, n. 1404;

5) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1967, n. 360), limitatamente ad eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia;

f) per i mutilati ed invalidi civili o del lavoro;

g) per gli orfani di guerra, dei caduti per servizio e dei caduti sul lavoro;

h) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

i) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

l) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla lettera *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) predetti si cumulano tra loro purchè, complessivamente, non siano superati i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Gli aspiranti faranno pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio 11° personale - Piazzale degli Archivi - 00100 Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto firmata dagli aspiranti. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) la lingua scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o le lingue scelte a titolo facoltativo, specificando altresì se intende sostenere anche la relativa prova scritta facoltativa.

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nella sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 27, 28 e 29 novembre 1973, con inizio alle ore 8,30, per quanto riguarda quelle obbligatorie.

Le prove scritte facoltative di lingua straniera avranno luogo in Roma, nella sede della Direzione generale dell'aviazione civile - Piazzale degli Archivi - Eur, il successivo giorno 30 novembre, con inizio alle ore 8,30.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di un colloquio oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 14.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il colloquio verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati di vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto le pubblicazioni poste a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio cui si aggiunge quello eventualmente attribuito ai sensi del comma seguente.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0.50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0.50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 14, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno 6/10.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11. Per il termine predetto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4, terzo comma.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, tenendo presenti altresì le disposizioni dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quella degli idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969 e del decreto ministeriale del 13 luglio 1972:

acutezza visiva: 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e sia efficace e tollerata;

campo visivo e senso cromatico: normali;

udito: voce afona percepita alla distanza di mt. 8 complessivamente ed a non meno di mt. 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: mt. 1,50.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita, dovranno possedere l'acutezza visiva di 8/10 complessivamente; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè efficace e tollerata.

Rimangono immutati gli altri requisiti precitati, salvo il senso cromatico per il quale non è richiesta alcuna misura minima.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire entro il termine perentorio di giorni 10 da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno; in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 10

I candidati utilmente collocati in graduatoria, presenteranno, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del relativo invito, i documenti di cui appresso, tenendo presente che per il termine suddetto vengono richiamate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art 4:

1) diploma del titolo di studio indicato nell'art. 1 del bando, in originale od in copia; quest'ultima dovrà essere in bollo;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione della nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati aventi titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età di cui all'art 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano stati già presentati per la precedenza e la preferenza nella nomina ai sensi dell'art 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine e di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) attesteranno altresì, il godimento della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5), devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo, rilasciato dall'auto-

rità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « *abili arruolati* » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso nella graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini, i candidati che avranno superato la prova orale, dovranno produrre allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti di seguito elencati:

1) i candidati di cui al n. 5), lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *h*), ed *i*), del citato art. 3 nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467; il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 6-*ter* rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati a sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, in bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al n. 3) del presente articolo: certificato in bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

5) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

6) i candidati di cui al n. 2) del precedente art. 3: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, in bollo, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, rilasciato dal prefetto di Roma.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno presentare anche un certificato del soppresso Ministero dell'Africa italiana;

7) i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dallo ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

8) i mutilati ed invalidi del lavoro e gli orfani caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco, a sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

10) i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente numero 9 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

12) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato, in bollo, rilasciato dalla amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

13) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, in bollo, rilasciato dall'amministrazione dalla

quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

14) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione in bollo, della autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati, decadranno dalla nomina.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, prorogabile di un ulteriore eguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano il giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma del presente articolo Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 13.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

Presidente:

un funzionario dirigente con qualifica non inferiore a dirigente superiore o direttivo con qualifica non inferiore ad ispettore generale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Membri:

due docenti delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari della Direzione generale predetta, dirigenti o direttivi, questi ultimi con qualifica non inferiore ad ispettore principale.

Alla commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna o più delle lingue straniere di cui al successivo art. 14, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale di cui sopra.

Art. 14.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:

1) relazione su un argomento di carattere professionale;

2) sviluppo grafico di uno schema architettonico, con esecuzione di piante, prospetti e sezioni, unitamente a brevi note illustrative;

3) esecuzione di particolari esecutivi in scala, indicando le tecniche costruttive ed i materiali scelti, unitamente a brevi note illustrative, con riguardo eventuale anche agli impianti interni.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera, consistente nella traduzione, dall'italiano e con l'uso del vocabolario di un brano riguardante argomento tecnico in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Il colloquio verterà sulle materie di seguito elencate:

1) costruzioni e disegno di costruzioni;

2) topografia e disegno topografico;

3) tecnologia riguardante i materiali impiegati negli impianti e nozioni di resistenza dei materiali stessi;

4) cenni sull'ordinamento della Direzione generale della aviazione civile nonchè sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

5) prova obbligatoria in lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico da almeno una lingua straniera scelta fra quelle precitate ed indicata nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa.

Con le stesse modalità i candidati potranno sostenere altresì, la prova facoltativa di lingua straniera, oltre quella scelta per la prova obbligatoria e purchè ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, di una o più delle lingue citate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 7 agosto 1973

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 368

Schema di domanda di ammissione
(su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio - Ufficio 11° personale - Piazzale degli Archivi - 00100 ROMA-Eur

Il sottoscritto sig . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . .), via . . . . . n . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma . . . . . . presso . . . . . il . . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari di leva dichiara . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . .).

Per la prova obbligatoria, orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (chiede altresì di sostenerne anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere a titolo facoltativo la prova scritta e/o orale anche nelle seguenti lingue).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando)

(11360)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine del concorso a centonovantacinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

Il termine stabilito dall'art. 6, seconda comma, del decreto ministeriale 14 novembre 1969 che ha indetto il concorso, per esami, a centonovantacinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, è prorogato di trenta giorni.

(11647)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a sei posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1973, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 24 settembre 1973 il decreto ministeriale 6 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1973, registro n. 38 Finanze, foglio n. 176, che approva la graduatoria generale di *merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a sei* posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 14 febbraio 1970.

(11648)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sessanta posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1973, registro n. 14 Difesa, foglio n. 295, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sessanta posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1973, registro n. 53 Difesa, foglio n. 231, con la quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso sopracitato;
Atteso che le prove scritte del concorso sono già state espletate;
Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1973, in corso di perfezionamento, con il quale il direttore di divisione Chiaraluce dott. Renato, membro dell'anzidetta commissione esaminatrice, viene collocato a riposo, a domanda, a decorrere dal 1° luglio 1973, a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Considerata la necessità di sostituire il predetto funzionario onde dar corso all'espletamento del concorso di cui trattasi;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 748/1972;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 16 aprile 1973 con il quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami a sessanta posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, è modificato nel senso che il 1° dirigente Raucci dott. Michele è nominato membro della predetta commissione, in sostituzione del direttore di divisione Chiaraluce dott. Renato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1973
Registro n. 69 *Difesa, foglio n.* 396

(11554)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per la riammissione in servizio di carriera di personale militare dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 giugno 1972, con il quale è indetto un concorso per la riammissione, a domanda, in servizio di carriera di personale militare dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972, registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 204;
Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 1973, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1973, registro n. 6 Difesa, foglio n. 257;
Vista la valutazione delle qualità militari e professionali dei candidati, effettuata dalla predetta commissione, ai sensi dell'art. 5 del sopracitato decreto ministeriale 23 giugno 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei alla riammissione in servizio di carriera nell'Aeronautica militare di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1972, indicato in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Arma aeronautica - ruolo specialisti - categoria governo:

1) serg. Clementi Francesco . . . . punti 17 su 20
2) serg. Forcella Morea Donato . . . . . » 16 »
3) serg. Turchetta Mario . . . . » 15 »
4) serg. Riezzo Cosimo . . . . » 13 »

Arma aeronautica - ruolo specialisti - categoria marconisti:

1) serg. Beverino Michele . . . . punti 16 su 20

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1973
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 296

(11398)

Graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e di otto tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1972, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e di otto tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972, registro n. 39 Difesa, foglio n. 156;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1973, con il quale e nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1973, registro n. 10 Difesa, foglio n. 381;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Ruolo chimici:

1. Hallgass Andrea	punti	663,681
2. Seghieri Giancarlo	»	549,045
3. Pagliuca Angelo	»	548,954
4. Maietta Gabriele	»	527,863
5. Puglisi Giuseppe	»	520,181
6. D'Onofrio Camillo	»	513,045

Ruolo fisici:

1. Ferrara Vincenzo	punti	679,500
2. Motta Santo	»	640,000
3. Caccavella Angelo	»	562,000
4. Giannoccolo Salvatore	»	532,000
5. Sciamplicotti Luigi .	»	526,681
6. Tarantino Giuseppe .	»	510,181

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1973
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 188

(11598)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a duecentootto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1973, registro n. 20, foglio n. 22, col quale è stato indetto un concorso per esami a duecentootto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a duecentootto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1972, è così composta:

Presidente:

Guardalà dott. Salvatore, dirigente superiore.

Membri:

Gatti dott. Arnaldo, primo dirigente;
Serges dott. Giuseppe, primo dirigente;
Alonzo dott. Attilio, primo dirigente;
Velardi dott. Giovanni, primo dirigente.

Segretario:

Pitti dott. Giuseppe, direttore di divisione aggiunto.

Art. 2.

Al segretario dell'anzidetta commissione direttore di divisione aggiunto Pitti dott Giuseppe verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1973
Registro n. 69, *foglio n.* 117

(11559)

Posti di impiego civile nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, riservati ai sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia.

Sono disponibili nella carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri 22 (ventidue) posti di coadiutore, II classe, stipendio lordo iniziale L. 977.550 annue, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della

presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati

Roma, addì 21 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

(11551)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a cinquantacinque posti nel ruolo del personale della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che la dispensa 37ª, in data 15 settembre 1973, del Giornale ufficiale del Ministero della difesa, ha pubblicato il decreto ministeriale 5 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1973, registro n. 68, foglio n. 59, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a cinquantacinque posti nel ruolo del personale della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1969.

(11624)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1973, n. **48.**

Norme per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Tutte le minori che abbiano superato il decimo anno di età e che siano in fase prepubere, sono sottoposte, previo assenso della persona esercente la patria potestà, al trattamento di profilassi contro la rosolia.

Il trattamento è gratuito.

Possono essere escluse dal trattamento di cui al primo comma le minori che presentano agli esami sierologici anticorpi circolanti antirosolia.

Art. 2.

Il servizio di vaccinazione antirosolia, istituito dai comuni nell'ambito del proprio territorio, è assicurato dagli ufficiali sanitari, dai medici condotti e dai medici dei servizi di medicina scolastica.

La Regione provvede a sue spese all'acquisto ed alla distribuzione del vaccino necessario.

Art. 3.

Ogni comune, a mezzo del suo ufficio di sanità, tiene la registrazione di tutte le minori sottoposte al trattamento di cui all'art. 1.

Per ogni trattamento di vaccinazione contro la rosolia è rilasciato il relativo certificato.

Art. 4.

La regione Toscana predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge.

La Regione può, altresì, organizzare programmi di vaccinazione facoltativa per soggetti in età feconda con la collaborazione dei servizi sanitari comunali e di ogni altro ente ed istituto pubblico o privato che svolga attività nel campo sanitario.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 100.000.000 annue, è fatto fronte per l'esercizio in corso con lo stanziamento del capitolo 18100 del bilancio 1973, e per gli esercizi successivi con apposito stanziamento nel corrispondente capitolo di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1973

MALVEZZI

(incaricato con D.P.G.R. n. 368 del 25 luglio 1973)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 *luglio* 1973 *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 agosto* 1973.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1973, n. **49.**

Proroga consigli di amministrazione dei patronati scolastici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini di cui all'articolo unico, primo comma, della legge regionale 28 febbraio 1973, n. 11, sono prorogati fino al 31 dicembre 1973.

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1973

MALVEZZI

(incaricato con D.P.G.R. n. 368 del 25 luglio 1973)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 *luglio* 1973 *ed è stata vistata dal commissario di Governo l'11 agosto* 1973.

(11365)

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1973, n. 50.

Buoni libro per gli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie ed artistiche - Aumento importo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 31 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordinamento delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, l'ammontare dell'importo dei buoni libro, concessi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è stabilito rispettivamente in L. 15.000 per gli alunni delle scuole medie ed in L. 19.000 per gli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il corrente anno, la spesa di L. 847.295.000 alla quale è fatto fronte con i fondi rispettivamente previsti al cap. 40/2 dell'esercizio finanziario 1972 per L. 31.915.000, e al cap. 11400 dell'esercizio finanziario 1973 per L. 815.380.000 che presentano la necessaria disponibilità.

Stanziamenti di pari importo saranno previsti nei corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

La presente legge è pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 agosto 1973

MALVEZZI

(incaricato con D.P.G.R n. 368 del 23 luglio 1973)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 luglio 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 22 agosto 1973.

(11366)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1973, n. 22.

Norme per l'assegnazione di borse di studio ed assegni di studio agli alunni delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 1973-1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 12 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 1° settembre 1972, n. 11, è prorogata per l'anno scolastico 1973-1974, con le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'art. 2 è così sostituito: «Agli alunni iscritti al primo e secondo anno nelle scuole secondarie superiori e artistiche statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato, possono essere concessi assegni di studio da un minimo di L. 50 000 a un massimo di L. 150.000 per l'anno scolastico 1973-1974»;

b) aggiungere all'art. 4 il seguente comma: «In particolare per l'attribuzione degli assegni di studio agli alunni del II anno, si terrà conto delle richieste di coloro che ne hanno beneficiato l'anno precedente, purchè sussistano le condizioni previste dal presente articolo»;

c) il primo comma dell'art. 8 è così sostituito: «Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al cap. 159 del bilancio regionale di previsione per l'anno 1973 per un ammontare di L. 950.000 000, di cui L. 410.000.000 per il finanziamento delle borse di studio previste dall'art. 1 della presente legge e L. 540.000 000 per gli assegni di studio previsti dall'art. 2 della presente legge».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 7 settembre 1973

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1973, n. 23.

Disciplina dei mercati domenicali e festivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 12 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo svolgimento nei giorni domenicali e festivi dei mercati locali istituiti dai comuni ai sensi della legge 17 marzo 1866, n. 2933, e del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, art. 131, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla giunta regionale, con le forme e le modalità previste nel successivo articolo.

L'autorizzazione suddetta può essere concessa solo ai comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago.

Tale condizione è accertata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

In ogni caso l'autorizzazione non potrà essere concessa se nel comune richiedente si svolge altro mercato infrasettimanale.

Art 2.

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 vanno presentate dai comuni interessati al presidente della Regione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, può rilasciare l'autorizzazione, sentiti i comuni contermini, e, ove necessario, i comuni economicamente gravitanti sul territorio di quello richiedente, nonchè la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

Art. 3.

Lo svolgimento dei mercati domenicali e festivi, autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge, è protratto fino all'adozione da parte della giunta regionale della decisione di cui al precedente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 7 settembre 1973

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1973, n. **24**.

Provvidenze per incentivare e ammodernare le attività artigianali nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 12 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA' DELLA LEGGE E NORME GENERALI

Art. 1.

La Regione, allo scopo di favorire le iniziative artigiane dirette alla creazione di nuovi posti di lavoro, al miglioramento delle attrezzature aziendali e degli ambienti e servizi, nonchè alla costituzione e allo sviluppo di organismi cooperativistici e consorziali, autorizza la giunta regionale a concedere alle imprese artigiane singole o associate contributi in conto capitale, di primo impianto e di gestione, entro i limiti degli stanziamenti stabiliti dalla presente legge, con le forme e modalità previste nei successivi articoli.

Art. 2.

La giunta regionale, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, determina ogni anno le categorie di imprese, di consorzi o di cooperative ammissibili ai contributi previsti dalla presente legge.

Nell'ambito di ciascuna categoria saranno ammesse a contributo, in via prioritaria, le iniziative cooperativistiche, le iniziative operanti in zone montane o riconosciute depresse, ovvero quelle intraprese da cittadini emigrati all'estero per una durata di almeno due anni consecutivi e che siano rientrati in Italia da non oltre un anno.

Sono inoltre ammesse a contributo, in via prioritaria, le iniziative artigiane operanti in zone interessate da provvedimenti di legge che limitino attività produttive ivi precedentemente insediate.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate entro il 31 dicembre per l'utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio successivo o non utilizzati nell'esercizio precedente, alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, la quale provvede ad inoltrare al presidente della Regione, entro i 30 giorni successivi, formulando eventuali osservazioni.

In sede di prima applicazione della presente legge le domande di contributo vanno presentate entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 4.

La concessione di contributi è deliberata dalla giunta regionale, sentita la commissione tecnica regionale, di cui allo articolo successivo.

L'erogazione di contributi è effettuata con decreto del presidente della Regione.

La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per la perdita dei requisiti di cui all'art. 1, primo comma, lettere *b*) e *c*) e all'art. 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, non comporta la decadenza dal beneficio dei contributi già eventualmente concessi.

Art. 5.

La commissione tecnica regionale è nominata dal presidente della Regione ed è composta:

da un membro designato dalla giunta regionale, con funzioni di presidente;

da tre rappresentanti della commissione regionale per lo artigianato, di cui uno della minoranza, designati dalla commissione stessa;

da sei esperti designati dal consiglio regionale, di cui quattro espressi dalla maggioranza e due dalla minoranza.

La commissione resta in carica tre anni.

Art. 6.

La giunta regionale verifica l'attuazione delle iniziative ammesse a contributo.

La mancata utilizzazione dei contributi entro il termine previsto nella deliberazione della giunta regionale, salvo motivata giustificazione, e l'utilizzazione dei contributi per finalità diverse da quelle adottate nella richiesta, comportano la decadenza dal beneficio e la restituzione immediata dei contributi concessi.

Agli effetti del provvedimento di cui al precedente comma, sono considerate destinazioni diverse da quelle per quali è stato concesso il contributo anche l'alienazione o la locazione dei beni acquistati con il contributo prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di riscossione, ovvero l'utilizzazione del contributo per iniziativa localizzata in zona diversa da quella indicata nel decreto di concessione.

TITOLO II

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO AMMODERNAMENTO E LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE

Art. 7.

Il contributo in conto capitale può essere concesso alle imprese artigiane inscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane, istituito con legge 25 luglio 1956, n. 860.

Le iniziative ammesse a contributo sono le seguenti:

acquisizione di aree per l'insediamento di nuovi laboratori;

acquisto di macchinari e attrezzature;

ristrutturazione e ammodernamento degli impianti;

allacciamenti elettrici, di gas combustibili e simili;

realizzazione di opere e installazioni di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè della salvaguardia dell'ambiente.

Nel caso di unico progetto per opere o impianti interessanti più artigiani il contributo è concesso a ciascun artigiano per la propria quota.

Art. 8.

L'entità del contributo, di cui all'articolo precedente, può essere determinata fino al limite massimo del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e non può superare in ogni caso l'importo di L. 4.000.000.

Ove l'iniziativa consista nella installazione di impianti di depurazione dell'aria e delle acque, oppure sia connessa al trasferimento di una attività inquinante, in zone di sviluppo artigianale, individuate come tali negli strumenti urbanistici comunali, la misura del contributo può essere elevata fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite, massimo di L. 8.000.000.

Art. 9.

Alle domande intese ad ottenere il contributo in conto capitale devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane;

b) progetto tecnico debitamente approvato dalle autorità competenti;

c) piano finanziario con le necessarie indicazioni relative ai modi e ai tempi di ammortamento;

d) relazione illustrativa intesa ad evidenziare gli obiettivi cui tende l'investimento finanziario;

e) dichiarazione attestante il numero di dipendenti occupati nell'impresa.

TITOLO III

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INCENTIVARE LE INIZIATIVE CONSORTILI

Art. 10.

I contributi annuali nelle spese di gestione e i contributi di primo impianto possono essere concessi ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritti nell'apposita sezione degli albi provinciali delle imprese artigiane istituita con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, aventi tra le proprie finalità:

l'approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati;

l'acquisizione di commesse e la ripartizione delle lavorazioni;

la vendita dei prodotti artigianali;

l'adozione e la diffusione di marchi di qualità;

la costituzione e il funzionamento di uffici tecnici per progettazioni e ricerche scientifiche e tecnologiche.

Art. 11.

Il contributo annuale di gestione è stabilito nella misura forfettaria di L. 1.000 000 per consorzi con almeno 10 soci e di L. 2.000.000 per consorzi con almeno 20 soci. Il contributo è maggiorato di L. 50.000 per ogni socio in più, fino ad un ammontare complessivo non superiore a L. 5.000 000 per ciascun consorzio.

Il contributo di primo impianto è concesso in favore di ciascun consorzio costituito da almeno 10 imprese artigiane, per l'acquisto di attrezzature e per l'acquisto o la costruzione di magazzini e uffici, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed entro il limite di L. 10.000 000.

I consorzi che abbiano ottenuto un contributo per spese di primo impianto non possono ottenere ulteriori contributi a tale titolo se non trascorsi cinque anni.

Art. 12.

Alle domande intese ad ottenere i contributi, di cui allo art. 10, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale e generalità del rappresentante legale;

b) elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio;

c) dichiarazione del rappresentante legale del consorzio attestante, sotto la propria responsabilità, che le singole aziende associate sono iscritte all'albo delle imprese artigiane;

d) relazione annuale sull'attività svolta con allegato il bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

Nei casi di cui al secondo comma del precedente articolo, la documentazione deve essere integrata da un progetto di massima dell'opera e da un preventivo di spesa.

Nella relazione annuale, di cui alla lettera *d*) del primo comma, i consorzi, che nell'esercizio finanziario precedente abbiano beneficiato del contributo regionale di gestione, debbono dare rendiconto delle spese effettuate a fronte del contributo regionale.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 13.

Agli oneri derivanti per l'anno 1973 dall'applicazione della presente legge, determinati in complessive L. 250.000.000 di cui L. 200.000.000 per gli interventi previsti all'art. 7 e L. 50 000.000 per gli interventi previsti all'art. 10, si fa fronte mediante detrazione di L. 150.000.000 dal fondo stanziato al cap. 176 e utilizzazione dell'intero fondo di L. 100.000.000 stanziato al cap. 179 del bilancio di spesa della Regione esercizio 1973.

Nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1973 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

1) Cap. 179-*bis*, così denominato: « Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane, di cui all'art. 7 della legge regionale dal titolo "Provvidenze per incentivare e ammodernare le attività artigiane nella Regione", con lo stanziamento di L. 200.000.000 ».

2) Cap. 179-*ter*, così denominato: « Contributi a favore dei consorzi fra imprese artigiane, previsto all'art. 10 della legge regionale dal titolo "Provvidenze per incentivare e ammodernare le attività artigianali nella Regione", con lo stanziamento di L. 50.000.000 ».

Art. 14.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1974 e 1975, determinati in L. 1.500.000.000 annue, di cui L. 1.250.000.000 per gli interventi previsti all'art. 7 e L. 250.000.000 per gli interventi previsti all'art. 10, si fa fronte mediante riduzione di pari importo della quota annuale spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n 281.

Nei bilanci di spesa della Regione per gli esercizi 1974 e 1975 saranno istituiti due appositi capitoli con la denominazione e gli stanziamenti sotto riportati:

1) Contributo in favore delle imprese artigiane, previsto all'art. 7 della legge regionale dal titolo: « Provvidenze per incentivare e ammodernare le attività artigianali nella Regione », con lo stanziamento di L. 1.250.000.000.

2) Contributo in favore di consorzi fra imprese artigiane, previsto all'art. 10 della legge regionale dal titolo: « Provvidenze per incentivare e ammodernare le attività artigianali nella Regione », con lo stanziamento di L. 250.000.000.

Art. 15.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi; e, comunque, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 7 settembre 1973

TOMELLERI

(11158)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.